



**Ente Bilaterale Mantovano
Commercio Turismo Servizi**

**Organismo Paritetico della provincia di Mantova
ISTRUZIONI RICHIESTA COLLABORAZIONE PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI
IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO**

ai sensi dell'art.37 comma 12 D.Lgs.81/2008 e dell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011

1. Normativa.

In riferimento all'art.37 comma 12 del D.lgs. 81/2008 la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro.

Le modalità della collaborazione con gli organismi paritetici sono state chiarite nell'Accordo Stato Regioni pubblicato nella G.U. ed entrato in vigore il 11.01.2012 sulla formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.Lgs.81/2008 e nell'Accordo Stato Regioni pubblicato nella G.U. del 18.08.2012 recante le linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.

Il repertorio degli organismi paritetici costituiti nella Regione Lombardia è definito nella Circolare della Regione Lombardia n 7 del 17.09.2012 pubblicata nel Bollettino Ufficiale n 38 del 20.09.2012 (rettificata nel Bollettino Ufficiale n 39 del 24.09.2012) nella quale viene precisata l'operatività dell'Organismo Paritetico della Provincia di Mantova per le aziende che applicano il CCNL Commercio e il CCNL Turismo firmato dalla Confcommercio e dalle OOSS dei lavoratori.

2. Contenuti della richiesta di collaborazione.

Nella documentazione da inviare all'Ente Bilaterale Mantovano / Organismo Paritetico Provinciale deve essere specificato quanto segue:

1. Titolo del corso (formazione generale o formazione specifica)
2. Tipologia del corso (rischio basso, rischio medio, rischio alto)
3. Codice ATECO 2007 e descrizione dell'attività svolta dall'azienda
4. Mansione dei lavoratori (nel caso della formazione specifica)
5. Sede del corso, periodo dello svolgimento e numero delle ore formative
6. Numero previsto dei partecipanti (max 35 unità)
7. Programma del corso
8. Metodologia di insegnamento/apprendimento (lezioni frontali, esercitazioni, lavori di gruppo simulazioni, e-learning, ecc)
9. Materiale didattico, test di valutazione, ecc.
10. Consultazione preventiva del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art.50 c.1 lett.d D.Lgs.81/2008)

La scelta del percorso formativo per il lavoratore non deve essere fatta secondo criteri legati alla sola codifica ATECO dell'azienda presso cui egli opera, ma in ragione dell'attività concretamente svolta in azienda. L'Accordo, pertanto, trova la sua corretta applicazione quando i corsi sono progettati e realizzati in coerenza con la valutazione del rischio, fondata sull'individuazione dell'esposizione individuale, e con i programmi di formazione dei lavoratori proposti dal Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 33 comma 1 lett. d) del d.lgs. 81/08).

Si ricorda che qualora le richieste della collaborazione non ricevano il riscontro entro 15 giorni dall'invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

3. Modalità di trasmissione della richiesta di collaborazione.

La richiesta di collaborazione può essere inviata direttamente dal datore di lavoro oppure, per suo conto, da un ente formativo anche con semplice comunicazione per posta elettronica. Relativamente alle aziende con più sedi in differenti contesti territoriali, l'organismo di riferimento può essere individuato avendo riguardo alla sede legale dell'impresa.

Il nostro Ente, alle sole aziende che sono aderenti e che vogliono usufruire della formazione finanziata previa verifica della disponibilità dei percorsi formativi programmati, riconosce in base ai fondi stanziati, sino al loro esaurimento, e in ordine alla presentazione delle richieste la copertura totale dei costi al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti.

